Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 giugno 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1954, n. 245.

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1953-54.

Parimenti sono confermate per l'anno scolastico 1953-54 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli Istituti tecnici femminili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 246.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola tecnica industriale per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola tecnica industriale per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 500.000 in titoli di Stato, disposta dall'Associazione piemontese industriali per l'alimentazione dolciaria al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al comm. rag. Alfonso Marchisio.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 247.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. del Monte Carmelo, in Alessandria della Rocca (Agrigento).

N. 247 Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 5 aprile 1953, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. del Monte Carmelo, in Alessandria della Rocca (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 248.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Paradiso, in Mazara del Vallo (Trapani).

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 6 gennaio 1953, integrato con postilla 1° settembre 1953 e con decreto 2 gennaio 1953, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Paradiso, in Mazara del Vallo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 249.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B.M.V. di Fatima, nel rione Sottogas della città di Agrigento.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 5 aprile 1953, integrato con dichiarazione 2 giugno 1953, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V di Fatima, nel rione Sottogas della città di Agrigento e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 250.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, nella frazione Latisanotta del comune di Latisana (Udine).

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° gennaio 1928, integrato con postilla 8 ottobre 1953, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, nella frazione Latisanotta del comune di Latisana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1941, n. 1296, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Bari di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 6000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Vista la deliberazione in data 26 maggio 1953, dell'Amministrazione provinciale di Bari, con la quale veniva rinnovato il Consorzio suddetto per anni 10 a partire dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino a tutto l'esercizio 1962-63, col contributo annuo di L. 300.000;

Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 1953, con il quale la predetta deliberazione veniva approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' rinnovato per anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 a tutto l'esercizio finanziario 1962-63, il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bari, col contributo annuo di L. 300.000 (trecentomila), con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Bari di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1953-54, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1954
Registro n. 2 *A.S.F.D., foglio n.* 145. — RELLEVA

(2612)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Forlì, per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente medico chirurgo Soprani dott. Diego, destinato ad altro incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Sega Achille, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Forlì fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione del dott. Soprani Diego.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1954
Registro n. 91 *Presidenza, foglio n.* 243. — FLAMMIA

(2631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954.

Tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Padova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 agosto 1951;

Vista la deliberazione n. 418 del 23 dicembre 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, ha proposto le tariffe dei diritti per l'ingresso nella Borsa-merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Padova — diritto annuo fisso — è stabilita come appresso:

Tessere

Agenti	L.	8000
Procuratori	»	4000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1954
Registro n. 6 *Industria e comm., foglio n.* 104. — COSTA ALBESI

(2672)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954.

Tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 25 agosto 1951;

Vista la deliberazione n. 608 dell'11 dicembre 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ha proposto le tariffe dei diritti per l'ingresso nella Borsa-merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Firenze — diritto annuo fisso — è stabilita come appresso:

Tessere

Agenti	L.	6000
Procuratori	»	4000
Impiegati	»	2000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1954
Registro n. 6 *Industria e comm., foglio n.* 103. — COSTA ALBESI

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

Valore dei premi per operazioni di sorte soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, modificato con la legge 5 giugno 1939, numero 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto il successivo art. 54, comma *B*), delle citate disposizioni di legge, il quale prevede la possibilità di escludere dai concorsi ed operazioni a premi alcuni generi alimentari di largo e popolare consumo;

Vista la lettera 29 gennaio 1954, n. 220137, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio conviene nel fissare il detto limite di valore nella misura di L. 3000 e conviene altresì nello stabilire per i prodotti sottoelencati, quelli per i quali può essere non ritenuto opportuno consentire lo svolgimento dei concorsi ed operazioni a premi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte, che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, è stabilito per l'anno 1954, nella misura di L. 3000 (tremila).

Art. 2.

Possono essere esclusi dai concorsi ed operazioni a premio i seguenti generi alimentari di largo e popolare consumo:

farina di frumento pane paste alimentari granturco riso legumi patate e relative farine olio di oliva olio di semi burro lardo strutto latte uova pollami zucchero salumi carni bovine suine ed ovine (anche in scatola) vini da pasto formaggi baccalà stoccafisso conserve alimentari e marmellate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 122. — LESEN

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1954.

Sostituzione di un membro effettivo nel Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1950, con il quale è stato ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1954, rèlativo al riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio, a seguito del quale il dott. Carlo Urciuoli è stato nominato direttore generale della Produzione industriale mentre il dott. Aldo Silvestri Amari è stato nominato direttore generale degli Affari generali;

Considerato che per le mutate competenze, occorre sostituire il dott. Aldo Silvestri Amari nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Carlo Urciuoli è nominato membro effettivo del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio in sostituzione del dottor Aldo Silvestri Amari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(2671)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 27 dicembre 1953, n. 967 « Previdenza dei dirigenti di aziende industriali », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1953, all'art. 7, ultimo comma, ove è detto: « Il regolamento di cui all'art. 8 », si deve leggere: « Il regolamento di cui all'art. 9 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William R. Crawford, Vice console degli S.U.A. a Venezia.

(2569)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert W. Rose, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(2570)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. E. Paul Taylor, Vice console degli S.U.A. a Genova.

(2568)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Benevolo Amedeo, residente nel comune di None, distretto notarile di Torino, il 1° luglio 1954;

Senciari Vladimiro, residente nel comune di Trieste, il 5 luglio 1954;

Barenghi Giovanni, residente nel comune di Milano, il 6 luglio 1954;

Petitti Mario, residente nel comune di Vistrorio, distretto notarile di Ivrea, il 13 luglio 1954;

Marai Demetrio, residente nel comune di Valeggio sul Mincio, distretto notarile di Verona, il 17 luglio 1954;

Stranieri Francesco, residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, il 19 luglio 1954;

Fanelli Luigi, residente nel comune di Riccia, distretto notarile di Campobasso, il 23 luglio 1954;

Fornari Mario, residente nel comune di Parma, il 24 luglio 1954;

Mazzuca Girolamo, residente nel comune di Viterbo, il 25 luglio 1954.

(2676)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1954, il notaio dottore Nobili Silvio fu Celestino è traslocato dal distretto notarile di Lucera a quello di Foggia e temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Foggia, con l'obbligo di partecipare validamente, sotto pena di rimozione, al primo concorso che sarà pubblicato per una qualunque sede vacante del distretto di Foggia.

(2677)

Revoca di autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, è revocata la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni notarili nell'isola di Stromboli, del distretto notarile di Messina, concessa al dott. Giunta Francesco di Gaetano con provvedimento 19 maggio 1950.

(2678)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Permuta di fondi di zona venatoria di ripopolamento e cattura.

La zona di ripopolamento e cattura di Tombolo (Pisa), della estensione di ettari 302 circa, di cui al decreto Ministeriale 27 giugno 1952, a seguito della permuta di fondi, resta così delimitata:

Vione del Lani, dal Vione della Sugherella fino al Vione di Pineta;

Vione di Pineta, dal Vione del Lani fino al Vione della Bigattiera;

Vione della Bigattiera, dal Vione di Pineta al Vione della Sugherella;

Vione della Sugherella, dal Vione della Bigattiera al Vione del Lani.

(2552)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Carrù, delimitata dai seguenti confini:

viale Vittorio Veneto di Carrù; strada provinciale delle Langhe fino a San Giovanni, quindi strada comunale di Frave fino alla cascina Molinero (Cagnau); da qui segue la strada vicinale di Cagnau fino a quota 305; inizio del canale della centrale della F. C. F.; tale canale passando per le cascine Sciolla, proseguimento del canale-centrale elettrica, quindi nuovamente canale fino al torrente Pesio, detto torrente fino al Ponte Pesio; indi strada comunale da Ponte Pesio fino al bivio con la strada provinciale Stazione-Carrù e questa fino a Carrù, incrocio con via Ospedale fino a via Pippo Vacchetti e fino a via Vittorio Veneto.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 121 circa, compresa nel comune di Caldiero, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale di Caldiero fino a Bagni di Caldiero, indi fosso « La Masera »;

est: fosso a confine della proprietà sorelle Orietta e Angela Giona fu Giuseppe;

sud: tratturo a confine della proprietà suddetta, indi strada comunale dalla località Prese fino a Ponte Rotto;

ovest: strada comunale da Ponte Rotto fino alla congiunzione con la strada per Bagni di Caldiero, passando dal limite sud dell'abitato.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 588 circa, compresa nel comune di Montà d'Alba, delimitata dai seguenti confini.

strada comunale che da Ferrere va a Montà d'Alba fino al rio dei Rollanti; strada statale n. 29; strada comunale di San Vito; confine con il comune di Cellarengo; comune di Valfenera; comune di Ferrere.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 464 circa, compresa nel comune di Brossasco, delimitata dai seguenti confini:

concentrico di Brossasco; strada che da Brossasco porta al Pilone di Melle; quota 620; confine di Melle e di Valmala fino a quota 1375, indi confine con il comune di Venasca e Combale di Allione fino all'incontro con la strada provinciale che da Venasca porta a Brossasco; detta strada fino al concentrico di Brossasco.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Narzole, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Mondovì-Alba; strada che porta alla stazione ferroviaria e al fiume Tanaro; detto fiume; torrente Mondalavia fino al confine con il comune di Lequio Tanaro; da detto confine per strada di San Nazario fino all'incontro con la strada provinciale Mondovì-Alba.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 220 circa, compresa nel comune di Pocapaglia, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Cravioli-Pocapaglia; strada vicinale Pocapaglia-Sant'Ignazio; strada comunale da Sant'Ignazio fino all'incrocio con la strada consorziale Bra-Pocapaglia-Sommariva-Perno fino alla frazione Sperone; strada vicinale per Mormorè fino a Cravioli.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 160 circa, compresa nel comune di Rodello, delimitata dai seguenti confini:

confine comunale ad ovest di Cà Sottere e strada provinciale che porta a Camarotti fino alla scorciatoia che porta a località Barile; strada provinciale per Rodello; strada comunale a nord di Rodello; strada comunale fino a bivio Cagnassi Ferreri, indi strada comunale lungo il rio Rodello fino al confine comunale ad ovest di Cà Sottere.

(2618)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 luglio 1952 e 1° giugno 1953, nella zona di Albano, Rocca del Colle e Costa Monticelli (Bergamo), dell'estensione di ettari 795 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 febbraio 1953, nella zona di Adro, Nigoline, Colombaro, Clusane sul lago, Paratico e Capriolo (Brescia), dell'estensione di ettari 766, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° agosto 1951-25 giugno 1952 e 13 maggio 1953, nella zona di Casirate d'Adda (Bergamo), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 giugno 1953, nella zona di Calcio, Cividate al Piano, Cortenuova e Covo (Bergamo), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(2651)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 marzo 1949, 12 agosto 1950, 19 luglio 1951, 7 luglio 1952 e 7 giugno 1953, nella zona di Montenero di Bisaccia (Campobasso), dell'estensione di ettari 1500 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 marzo 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 agosto 1948, 17 agosto 1950, 22 luglio 1951, 10 luglio 1952 e 6 giugno 1953, nella zona di Casacalenda (Campobasso), dell'estensione di ettari 988 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1948, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico della norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 agosto 1953, nella zona di Robbio Lomellina (Pavia), dell'estensione di ettari 342, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 aprile 1953, nella zona di Mortara e Vigevano (Pavia), dell'estensione di ettari 1600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 agosto 1939, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 luglio 1952 e 20 aprile 1953, nella zona di Rivanazzano e Godiasco (Pavia), dell'estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 luglio 1952, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1951, 4 luglio 1952 e 5 giugno 1953, nella zona di Guardialfiera (Campobasso), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico della norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(2555)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Gottolengo, Gambara e Isorella (Brescia), della estensione di ettari 2300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Granaglione (Bologna), della estensione di ettari 315, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Castel San Pietro (Bologna), della estensione di ettari 1852 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 gennaio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Molinella (Bologna), della estensione di ettari 591, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(2650)

La zona di ripopolamento e cattura di Finale Ligure (Savona), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 maggio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Giustenice (Savona), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1947, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Castrocaro e Dovadola (Forlì), della estensione di ettari 434, i cui confini sono stati delimitati con il decreto 18 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Meldola, Civitella di Romagna e Sarsina (Forlì), della estensione di ettari 1070 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Borghi (Forlì), della estensione di ettari 348 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 giugno 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Val di Cecina, località Montecastelli (Pisa), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Riccia (Campobasso), dell'estensione di ettari 1900 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(2557)

La zona di ripopolamento e cattura di Vergato (Bologna), della estensione di ettari 954 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 gennaio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di San Giorgio di Piano e Argelato (Bologna), della estensione di ettari 762, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 febbraio 1953, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Grizzana (Bologna), della estensione di ettari 398, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Zola Predosa (Bologna), della estensione di ettari 359, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Sant'Agata Bolognese (Bologna), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(2649)

Rinnovo e riduzione di superficie di zona venatoria di ripopolamento e cattura.

La zona di ripopolamento e cattura di San Miniato (Pisa), di cui al decreto Ministeriale 7 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957. La superficie di detta zona, a seguito di permuta di fondi, viene ridotta ad ettari 400 e resta così delimitata:

strada comunale Molino e Paesante; torrente Egola; strada comunale Palaiese; linea non retta che unisce la via Palaiese con la borgata di Montebicchieri; strada comunale di Montebicchieri fino a 200 metri oltre l'incrocio con la via Volta Stibbio; linea che attraversa la vallecola di Trentina fino alla stradetta campestre che si trova oltre la cascina Colonna, indi stradetta medesima fino al torrente Egola.

(2558)

Rinnovo e riduzione di superficie di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo), di cui ai decreti Ministeriali 8 dicembre 1942, 19 agosto 1946, 19 luglio 1948 e 7 luglio 1951, viene rinnovata, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 680 circa, siti nei comuni di Chignolo d'Isola, Madone e Marne, fino al 30 giugno 1957.

Detta zona rimane, pertanto, così delimitata:

nord: strada comunale Bonate Sotto-Suisio, dalla cascina Laura fino alla strada campestre situata a 250 metri circa dalla cascina Bianchina;

ovest: strade campestri e comunali che, passando dalla cascina Stallo e cascina Merlo, attraversando la strada provinciale al km. 16, portano alla cascina S. Fermo;

sud: dalla cascina S. Fermo, strade campestri e consorziali fino alla strada comunale Filago-Marne;

est: strada comunale che, passando per l'abitato di Filago, volge ad est fino ad incontrare il torrente Dordo. Detto torrente fino alla strada provinciale; detta strada provinciale fino a Madone, e da qui strada comunale per Chignolo che, passando nei pressi della cascina Mugiò, arriva alla cascina Laura.

(2653)

Rinnovo e ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Esperia (Frosinone), di cui al decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957 ed ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 250, assumendo così la superficie complessiva di ettari 966 circa. Detta zona resta così delimitata:

nord: spartiacque Pietromonte-Santa Croce Valle Gaetana;

ovest: spartiacque Piano delle Sorbe-strada Esperia-Polleca-Fontana Fischietto;

est: confine comuni di Ausonia e Spigno Saturnia;

sud: spartiacque Campo di Venzo-Fenetizie.

La zona di ripopolamento e cattura di San Martino Buon Albergo (Verona), di cui ai decreti Ministeriali 5 maggio 1948 e 7 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957 ed ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 4, assumendo così la superficie complessiva di ettari 338. Detta zona, a seguito della permuta di fondi, resta così delimitata:

torrente Fibbio fino alla località Formighè; strada comunale Vago-Zevio fino alla località Case Nuove; strada comunale Case Nuove-Mambrotta, fino al bivio per il vecchio ponte delle barche; strada per il vecchio ponte delle barche; riva sinistra dell'Adige fino alla località Giarete; strada vicinale fino a Cà Pantina; strada comunale da Cà Pantina a Cà del-l'Aglio, ove il torrente Fibbio è attraversato da un ponte.

(2621)

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Grassobbio, Cavernago, Seriate e Zanica (Bergamo), dell'estensione di ettari 1300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

est: strada provinciale Bergamo-Brescia, dal punto di incontro con l'autostrada, fino alla frazione Bettole in comune di Cavernago;

sud: dalla frazione Bettole, strada comunale che passa per la cascina Fornace e arriva al fiume Serio, quindi confine territoriale con il comune di Zanica, che, passando nei pressi della cascina Bettolino, arriva alla strada comunale delle Capannelle;

ovest: dal punto di incontro predetto, strada comunale e consorziale che, passando per l'abitato di Capannelle, tocca la cascina Armati, la cascina Botta e la frazione Padergnone di Zanica fino al punto di incontro con la strada campestre proveniente da Grassobbio;

nord: dal punto di incontro predetto, strada campestre e comunale che porta all'abitato di Grassobbio, indi l'autostrada fino al punto di incontro con la strada provinciale Bergamo-Brescia.

(2652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	633,50
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,78	633,50
» Milano	624,77	634 —
» Napoli	624,75	636 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,75	634,25
» Torino	624,86	633 —
» Trieste	624,79	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 4 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	96,725
Redimibile 3,50 % 1934	82,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,76
1 dollaro canadese	»	634,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,33

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Agata sul Santerno

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1954, n. 1534, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Agata sul Santerno, approvato con decreto Ministeriale 14 febbraio 1949 e prorogato con il decreto Ministeriale 12 febbraio 1951, è ulteriormente prorogato sino al 14 febbraio 1957.

(2523)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso ad otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1544, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, col quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti caduti per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1315, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948,

contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle vigenti disposizioni in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente norme per la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Considerato che è stato già provveduto a coprire le quote percentuali spettanti per legge agli invalidi di guerra e categorie assimilate, nonchè ad accantonare i posti spettanti al personale dei ruoli speciali transitori di gruppo *C* ai sensi dell'art. 6 della legge 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 77994/12106 2.2 in data 8 maggio 1950;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di applicato tecnico aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od altro titolo equipollente, oppure il diploma di scuola complementare o professionale di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda, gli aspiranti, dovranno altresì indicare le lingue estere facoltative nelle quali intendono sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda, gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 45 anni, per coloro che rivestono la qualità di mutilati o di invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare e che abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati;

3) a 44 anni, per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica nessun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) certificati militari

1) copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo o in servizio;

2) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio;

3) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

4) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

5) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva;

6) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari. Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiale;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di ascrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare V Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di Aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato modello 59 rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità i primi mediante il certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati od invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle commissioni competenti istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di avere presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzato;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica Amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, punto 4), lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche ed orali, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Le prove scritte si danno una per giorno, nel periodo di cinque ore consecutive per ciascuna prova.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 6°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica - presidente;

b) di un funzionario amministrativo o di ragioneria di grado non inferiore al 7° comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un funzionario medico di grado non inferiore al 7°, appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di un funzionario tecnico di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° dell'Istituto superiore di sanità pubblica;

e) di un impiegato tecnico dei ruoli tecnici dell'A.C.I.S. di gruppo *C* di grado non inferiore al 9°.

Per le prove di dattilografia e di lingue estere, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati, nonchè uno per la dattilografia.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 12.

E' facoltà di ciascun concorrente il dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova orale anche sopra una o più lingue estere. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a cinque per la lingua o le lingue che, oltre a quella di obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 13.

Nono sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi nelle prove orali.

Art. 14.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva. A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 15.

La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 16.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno confermati in servizio previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 17.

A coloro che conseguiranno la nomina ad applicato tecnico aggiunto in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1954
Registro n. 91 *Presidenza, foglio n.* 298.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. Nozioni sulla organizzazione amministrativa dello Stato e sull'ordinamento sanitario.
2. Nozioni circa il modo di diffusione e la profilassi delle più importanti malattie infettive.

Prove pratiche

1. Funzionamento delle caldaie a vapore e dei motori a scoppio. Apparecchi Clayton Autoclavi Stufe, pompe ed altri apparecchi più in uso per le disinfezioni. Potabilizzatori.
2. Maneggio e tenuta del materiale profilattico.
3. Dattilografia.

Prove orali

1. 2 Materie delle prove scritte.
3. Nozioni di contabilità patrimoniale.
4. Nozioni sulle stazioni di sanità marittima, sui reparti ed ospedali di isolamento per contagiosi Legislazione sulle caldaie a vapore Disciplina sull'impiego di gas tossici.
5. Nozioni di geografia, limitatamente alla conoscenza dei principali porti, aeroporti e delle grandi vie di comunicazione.
6. Prova facoltativa di lingua estera (conversazione, lettura o traduzione a vista in italiano di una o più lingue estere).

(2698)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 1° febbraio 1954, n. 340.3/12478, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania;

Vista la nota del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Sebastiano Cimino, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Sebastiano Cimino è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania il prof. Vincenzo Bisceglie, direttore dell'Istituto di patologia generale dell'Università di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2590)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria generale del concorso per esame a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1952.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, col quale è stato indetto un concorso per esame a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737; l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e l'art. 2 legge 15 luglio 1950, n. 539, che determinano le preferenze per i concorrenti di pari merito;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 (art. 20) e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), che dettano norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397 (articoli 55 e 56) e il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 (art. 89);

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nell'espletamento del suindicato concorso per esame a 54 posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ed è approvata la seguente graduatoria di merito:

COGNOME E NOME	Media esami scritti	Votazione prove orali	Votazione complessiva	Titoli di preferenza a parità di merito
1. La Rosa Antonino	8 —	10 —	18 —	
2. Strano M. Gioconda	7 —	9 —	16 —	
3. Scarperia Antonio	7,50	8 —	15,50	Maturità classica, orfano di guerra
4. Ravasi Camillo	7,50	8 —	15,50	Maturità classica
5. Arru Flavia	8,50	7 —	15,50	Licenza scuola media inferiore, servizio superiore a sei mesi Archivio notarile
6. Miola Andreina	7 —	8 —	15 —	Abilitazione magistrale, servizio superiore a sei mesi Archivio notarile
7. Pileri B. Maria	7 —	8 —	15 —	Abilitazione magistrale, figlia di invalido di guerra
8. Monno Saverio	8 —	7 —	15 —	Diploma ammissione liceo classico
9. Pellegrino Ermanno	7 —	8 —	15 —	Licenza scuola media inferiore, coniugato con un figlio
10. Migliozzi Antonio	7 —	8 —	15 —	Licenza scuola secondaria avviamento professionale, coniugato
11. Dusio Franco	7,50	7,50	15 —	Licenza scuola secondaria avviamento professionale, nato il 15 luglio 1932
12. Morano Sergio	7,50	7,50	15 —	Diploma computista commerc., nato l'8 aprile 1934
13. Ungania Olga nata Modesti	7 —	7,50	14,50	Abilitazione magistrale, coniugata con un figlio
14. D'Alessandro Serafina	7,50	7 —	14,50	Abilitazione magistrale
15. Raho Luigi	7 —	7,50	14,50	Licenza scuola media inferiore, servizio superiore a sei mesi presso studio notarile
16. Marchesini Luciana	7,50	6,50	14 —	Abilitazione magistrale, diploma dattilografia, nata il 5 aprile 1931
17. Giovannacci Giuliana	7 —	7 —	14 —	Abilitazione magistrale, nata il 20 ottobre 1931
18. Nardi Virginia	7 —	7 —	14 —	Abilitazione magistrale, nata il 4 maggio 1932
19. Serpone Giovanni	7 —	7 —	14 —	Diploma ammissione liceo classico
20. Matteo Maria Luisa	7,50	6,50	14 —	Licenza scuola media inferiore, figlia di invalido di guerra
21. Macis Francesco	8 —	6 —	14 —	Licenza scuola media inferiore, combattente
22. Freddi Franco	7 —	6,50	13,50	Maturità classica
23. Veliero Salvatore	7 —	6,50	13,50	Diploma di ragioniere
24. Fanelli Gaetano	7,50	6 —	13,50	Diploma ammissione liceo classico, combattente
25. De Luca Salvatore	7,50	6 —	13,50	Diploma ammissione liceo scientifico
26. Lorefice Giuseppe	7 —	6,50	13,50	Licenza scuola secondaria avviamento professionale, servizio superiore a sei mesi presso studio notarile
27. Donadeo Oronzo	7 —	6 —	13 —	Maturità classica
28. Santoro Adele	7 —	6 —	13 —	Abilitazione magistrale
29. Di Masi Umberto	7 —	6 —	13 —	Diploma ammissione liceo classico
30. La Ciura Antonietta	7 —	6 —	13 —	Licenza scuola media inferiore
31. Costa Alfredo	7 —	5 —	non approvato	
32. Mercurio Giuseppe	7,50	5 —	non approvato	

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori nell'ordine seguente i candidati:

1. La Rosa Antonino punti 18 —
2. Strano M. Gioconda » 16 —
3. Scarperia Antonio, orfano di guerra » 15,50
4. Ravasi Camillo » 15,50
5. Arru Flavia » 15,50
6. Miola Andreina » 15 —
7. Pileri Bianca Maria » 15 —
8. Monno Saverio » 15 —
9. Pellegrino Ermanno » 15 —
10. Migliozzi Antonio » 15 —
11. Dusio Franco » 15 —
12. Morano Sergio » 15 —
13. Ungania Olga nata Modesti » 14,50
14. D'Alessandro Serafina » 14,50
15. Raho Luigi » 14,50
16. Marchesini Luciana » 14 —
17. Giovannacci Giuliana » 14 —
18. Nardi Virginia » 14 —
19. Serpone Giovanni » 14 —
20. Matteo Maria Luisa » 14 —
21. Macis Francesco, combattente » 14 —
22. Freddi Franco » 13,50
23. Veliero Salvatore » 13,50
24. Fanelli Gaetano, combattente » 13,50
25. De Luca Salvatore » 13,50
26. Lorefice Giuseppe 13,50
27. Donadeo Oronzo » 13 —
28. Santoro Adele » 13 —
29. Di Masi Umberto » 13 —
30. La Ciura Antonietta » 13 —

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1954

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954
Registro n. 13, *foglio n.* 278. — OLIVA

(2683)

PREFETTURA DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto prefettizio n. 26673 San. del 31 dicembre 1951, col quale veniva bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 aprile 1953, n. 340.2.32/8752, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 11590 del 12 settembre 1953, con il quale furono ammessi al concorso in parola n. 155 candidate:

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria delle candidate idonee formulata dalla medesima;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Rossi Ines punti 58,978
2. Parra Domenica » 58,240
3. Casadei Sintoni Giorgia » 57,568
4. Bisi Valda » 57,315
5. Giulanini Jole » 57,300
6. Ricci Maria Rosa » 57,106
7. Locatelli Gentile » 56,188
8. Zazzeri Antonia » 54,804
9. Taroni Emilia » 53,999
10. Michelucci Olanda » 53,938
11. Maffi Ada punti 53,750
12. Bellettini Oliva » 51,608
13. Manaresi Luisa » 51,449
14. Pompili Dina » 51,353
15. Pareschi Leida » 51,297
16. Billi Adele » 50,550
17. Pazzi Elena » 50,484
18. Samorè Olga » 49,838
19. Bovicelli Alda » 49,578
20. Zanotti Aledea » 49,313
21. Nanni Maria » 49,261
22. Galassi Jolanda » 49,138
23. Raffucci Giuseppina » 48,953
24. Piretti Jolanda » 48,891
25. Sarti Dervina » 48,703
26. Guerra Venere » 48,273
27. Valtancoli Anita » 48,177
28. Battistini Martina » 47,625
29. Berti Candida » 47,438
30. Boni Bianca » 47 —
31. Colombarini Ennove » 46,547
32. Gatta Assunta » 46,501
33. Tamburini Natalina » 46,449
34. Zanelli Dirce » 46,189
35. Fiorentini Teresa » 46,154
36. Mularoni Loredana » 46,075
37. Davì Licinia » 45,991
38. Bendini Livia » 45,727
39. Torelli Giulia » 45,688
40. Berti Marina, precede per età » 45,328
41. Cappelli Anna » 45,328
42. Babbi Antonia » 45,231
43. Rambaldi Venere » 45,197
44. Cecconi Maria » 45,175
45. Carloni Elisa » 45,047
46. Piazza Jolanda » 45,031
47. Treossi Romana, precede per età » 45 —
48. Poggi Alba » 45 —
49. Scopel Francesca » 44,995
50. Sanarica Gemma » 44,904
51. Leonardi Ester » 44,834
52. Biserna Metella » 44,716
53. Severi Emma » 44,594
54. Ugolini Anna » 44,375
55. Gasperoni Anna » 44,250
56. Benericetti Eva » 44,094
57. Guizzardi Lilea » 44,011
58. Anderlini Argia » 43,844
59. Tassinari Ada » 43,825
60. Marcucci Alviera » 43,803
61. Ghetti Ornella » 43,625
62. Zuccheri Lidia » 43,587
63. Pistocchi Maria Maddalena » 43,244
64. Manfredini Idlea » 43,183
65. Cortesi Anna Maria » 42,875
66. Pareschi Giuseppina » 42,704
67. Cantoni Clelia » 42,697
68. Orlati Bruna » 42,406
69. Lusa Liliana » 42,376
70. Evangelisti Maria » 42,344
71. Montironi Domenica » 42,094
72. Nicolini Verna » 42,083
73. Buscherini Luisa di Pietro » 42,067
74. Spassi Bruna » 42,038
75. Ranieri Dora » 41,834
76. Pezzi Luciana » 41,794
77. Bravetti Gianna » 41,734
78. Rossi Rosina » 41,578
79. Bergamaschi Bona » 41,575
80. Battaglia Maria » 41,281
81. Fellini Ersilia » 41,169
82. Medri Giuliana » 41,063
83. Previato Alba » 41,047
84. Mambelli Giuseppina » 40,938
85. Gangini Agostina » 40,709
86. Lucchi Alba » 40,469
87. Frassinetti Mercedes » 40,367
88. Tedaldi Renata » 40,321
89. Angelini Ester » 40,113
90. Angelini Ecla » 40 —

91. Canali Jolanda . . . . . punti 39,922
92. Vedovello Regina . . . . . » 39,734
93. Bertozzi Margherita . . » 39,234
94. Orfei Edda . . » 39,231
95. Bosi Maria . . . . . » 39,206
96. Celli Liana . » 38,995
97. Sardonini Laura . . . » 38,938
98. Cappelli Maria Carmen » 38,641
99. Guardigli Maria . . . » 38,338
100. Giovannini Maria » 38,281
101. Tesei Maria » 38,250
102. Ravà Gioconda . » 38,156
103. Biagi Rosina . » 38,075
104. Tommasini Leonarda, precede per età » 38 —
105. Morelli Gina » 38 —
106. Canossa Palmira » 37,926
107. Mordenti Angiolina » 37,853
108. Bellettini Romana » 37,594
109. Amatori Novella, precede per età » 37,500
110. Bellettini Ellera . . » 37,500
111. Pollini Libera » 37,477
112. Fraternali Ida . . » 37,016
113. Mariani Ideale . » 36,013
114. Michelacci Gilberta » 35,531
115. Giorgetti Maria » 35,453
116. Mantellini Jole » 35,344
117. Canali Edvige » 35,304

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 20 maggio 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti vacanti di ostetrica condotta, in provincia di Forlì, bandito con decreto del 31 dicembre 1951, n. 26673 Sanità;

Ritenuto che la dichiarazione prefettizia delle vincitrici deve essere fatta secondo l'ordine della graduatoria per la sede che le concorrenti hanno, nella domanda, indicata per prima nell'ordine della loro preferenza, salvo che per tale sede sia già stata dichiarata vincitrice altra candidata che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione stessa va effettuata per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente;

Visti gli articoli 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 9 della legge 9 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Rossi Ines, Rimini Miramare;
2) Parra Domenica, Cesenatico (3ª condotta);
3) Casadei Sintoni Giorgia, Rimini Corpolò;
4) Bisi Valda, Civitella (2ª condotta) (Cusercoli);
5) Giulianini Jole, Santarcangelo (condotta Sant'Ermete);
6) Ricci Maria Rosa, Cesena (consorziale Collinello);
7) Locatelli Gentile, Montiano;
8) Zazzeri Antonia, Galeata (1ª condotta);
9) Taroni Emilia, Verucchio (iVlla Verucchio);
10) Michelucci Olanda, Santa Sofia (Spinello).

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 20 maggio 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(2663)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di *ostetrica condotta vacanti nella provincia di* Forlì.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 14 corrente con cui la signora Campanini Delia dichiara di rinunciare alla condotta ostetrica di Gemmano;

Considerato che pur essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria possa farsi luogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina della candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria se questa abbia conseguito altra nomina;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Banetti Iride è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Gemmano.

Forlì, addì 21 maggio 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 15 corrente, con cui la signora Locatelli Gentile dichiara di rinunciare alla condotta ostetrica di Sorbano;

Considerato che pur essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria possa farsi luogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina della candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria se questa abbia conseguito altra nomina;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Torelli Giulia è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Sorbano.

Forlì, addì 21 maggio 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 18 corrente, con cui il sindaco di Santa Sofia rende noto che l'ostetrica Billi Adele non ha assunto servizio nel termine di quindici giorni fissati dall'Amministrazione comunale;

Considerato che pur essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria possa farsi luogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina della candidata dichiarata idonea che segue nella praduatoria la rinunciataria se questa abbia conseguito altra nomina;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bertozzi Maria Maddalena è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Corniolo di Santa Sofia.

Forlì, addì 21 maggio 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(2664)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il precedente decreto in data 30 dicembre 1950, n. 4101 Div. 3/san., con cui veniva bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1950;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 23 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso sopra specificato:

N.	Nome	Punti
1.	Borelli Bruno di Alberto	punti 49.990
2.	Orlandi Albano di Alberto	» 46,257
3.	Rompianesi Giovanni di Mario	» 45.270
4.	Busani Luciano di Adolfo	» 45,050
5.	Montanari Adelmo fu Ferdinando	» 42,900
6.	Cottafavi Lanfranco di Giuseppe	» 42,580
7.	Diena Sergio di Ettore	» 42,452
8.	Caffagni Angelo fu Abele	» 42,222
9.	Lolli Giovanni di Tommaso	» 41,700
10	Galassini Osmilda fu Clemente	» 40.790
11.	Nannetti Alberto di Lorenzo	» 40,770
12.	Canevazzi Remo di Carlo	» 40,660
13.	Rabitti Wilmo di Oddone	» 40,382
14.	Manicardi Elio di Gaetano	» 40,310
15.	Toni Enzo fu Artemio	» 40.210
16.	Gattolin Franco di Cesare	» 40,075
17.	Mussini Mario di Vincenzo	» 40,020
18.	Scianti Ulderico di Camillo	» 39,310
19.	Tomasini Enzo di Alvaro	» 38,500
20.	Bernabei Edmondo fu Ercole	» 38.217
21.	Franceschini Giorgio di Giuseppe	» 37,980
22.	Mucci Teodoro fu Umberto	» 37,740
23.	Bianchini Otello fu Primo	» 37,570
24.	Malavasi Arrigo di Giuseppe	» 37,156
25.	Marzani Sante fu Francesco	» 37.002
26.	Ghirardini Umberto fu Antonio	» 36,997
27.	Fantuzzi Eros fu Azzio	» 36,840
28.	Gualandi Emitosco Baldo di Pellegrino	» 36,320
29.	Franchini Remo di Luigi	» 36,300
30.	Santini Orazio di Enrico	» 36,220
31.	Tosatti Giorgio di Camillo	» 36,060
32.	Bartolacelli Viterbo di Attilio	» 36,050
33.	Pelagatti Cesarino fu Fortunato	» 36,015
34.	Vannuccini Inglesco di Livio	» 35,895
35.	Franceschini Giorgio fu Giovanni	» 35,820
36.	Manelli Domenico fu Gaetano	» 35,560
37.	Gallinelli Rolando di Armando	punti 35.500
38.	Ricci Mario fu Cesare	» 35,440
39.	Melandri Francesco fu Giovanni	» 35,420
40.	Maccaferri Antonio fu Enrico	» 35,240
41.	Selleri Giuseppe di Cesare	» 35,080
42.	Giberti Bartolomeo di Silvio (combattente)	» 35.000
43.	Campagnoli Ondino di Flaminio (per anzianità)	» 35.000
44.	Venturelli Aldo di Fermo	» 35.000

Modena, addì 20 maggio 1954

Il prefetto: BRACALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto di pari data n. 19482 Div. 3/san., con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visto l'ordine della graduatoria stessa, nonchè quello di preferenza delle sedi di condotta indicate dai concorrenti dichiarati idonei nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato, per le sedi a fianco di ciascuno specificate:

Borelli dott. Bruno di Alberto: per la sede di Nonantola (capoluogo);

Orlandi dott. Albano di Alberto: per la sede di Serramazzoni (1ª condotta capoluogo);

Rompianesi dott. Giovanni di Mario: per la sede di Castelvetro (2ª condotta Levizzano-Solignano);

Busani dott. Luciano di Adolfo: per la sede di Novi di Modena (3ª condotta Sant'Antonio);

Montanari dott. Adelmo: per la sede di Montese (1ª condotta capoluogo);

Cottafavi dott. Lanfranco di Giuseppe: per la sede di Prignano (capoluogo);

Diena dott. Sergio di Ettore: per la sede di Riolunato (condotta unica);

Caffagni dott. Angelo fu Abele: per la sede di Montefiorino (4ª condotta Farneta);

Lolli dott. Giovanni di Tommaso: per la sede di Polinago (2ª condotta Gombola-San Martino-Cassano).

Modena, addì 20 maggio 1954

Il prefetto: BRACALI

(2661)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.